

CODICE DEONTOLOGICO PROVIDER ECM

Associazione ECM Quality Network



- **ART. 1 I PRINCIPI GENERALI**
- **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**
- **ART. 3 RAPPORTI CON I PROVIDER CONCORRENTI**
- **ART. 4 CONFLITTO DI INTERESSI**
- **ART. 5 RAPPORTI CON LE AZIENDE FARMACEUTICHE E CON LE AZIENDE SPONSOR**
- **ART. 6 RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO**
- **ART. 7 RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI**
- **ART. 8 DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI**
- **ART. 9 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**
- **ART. 10 IL RESPONSABILE SCIENTIFICO**
- **ART. 11 I SITI INTERNET DEI PROVIDER**
- **ART. 12 FORMAZIONE DEL PERSONALE**
- **ART. 13 RISPETTO DELLE MIGLIORI PRASSI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE**
- **ART. 14 INCLUSIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**
- **ART. 15 VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO**
- **ART. 16 MODIFICHE O INTEGRAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO**

ART. 1 - I PRINCIPI GENERALI

1.1. Il Codice Deontologico nasce dall'esigenza avvertita in maniera pressante dai Provider associati ad ECM Quality Network di codificare i principi generali ai quali gli stessi hanno sempre uniformato la propria attività avente ad oggetto l'organizzazione e la realizzazione di attività formative adeguate, relativamente all'utilizzo di modelli di apprendimento e di strumenti funzionali al migliore trasferimento di contenuti e competenze rivolte agli operatori sanitari. Tali processi vengono accreditati nel sistema di Formazione Continua in Medicina (E.C.M.). Inoltre, questo documento, intende definire i criteri relativi ai rapporti dei Provider E.C.M. con le Aziende Sponsor e tutte le altre componenti coinvolte in tale specifica e precipua attività, quali i Responsabili Scientifici, i Relatori e gli Operatori Sanitari, nonché manifestare il costante sforzo di assicurare un elevato livello dei contenuti della formazione proposta, in un quadro di assoluta ed intangibile autonomia dei contenuti e delle forme nelle quali la stessa si esplica e viene fatta oggetto di contatto con gli operatori sanitari.

Questo documento vuole anche contribuire, attraverso una nota di stimolo, allo sviluppo della consapevolezza rispetto all'importanza del processo di aggiornamento e di formazione, nei suoi valori e nella sua utilità, al di là della logica legata ai crediti formativi.

1.2. Con il presente Codice Deontologico ciascun Provider associato ad ECM Quality Network si impegna a rispettare ed applicare tutte le leggi dello Stato, tutte le norme sancite dall'ordinamento settoriale della Formazione Continua in Medicina, nonché a considerare ai fini della propria attività, laddove riguardi eventi nell'ambito dei quali sono stati stipulati contratti di sponsorizzazione, compatibilmente con il rispetto della normativa cogente per l'organizzazione di eventi E.C.M., anche i Codici Deontologici di tutti i soggetti coinvolti.

1.3. Ciascun Provider associato ad ECM Quality Network, inoltre, si dichiara espressamente consapevole che la propria attività, attraverso la formazione degli operatori in medicina di qualsiasi tipologia o genere, costituisce attuazione del diritto fondamentale, costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione, alla tutela della salute di ciascun cittadino; tanto determina che qualsiasi interesse privato di una parte coinvolta nell'organizzazione di un evento E.C.M. è recessivo rispetto all'esigenza di tutela della salute.

1.4. Ciascun Provider è consapevole del rilievo mediatico che assume ogni e qualsiasi elemento, evento o fattispecie correlati alla tutela della salute, con la conseguenza che lo stesso si impegna ad assumere prassi e comportamenti tali da tutelare sempre ed in qualsiasi caso anche l'immagine pubblica della correttezza e rispondenza alle norme ed ai principi generali del proprio operato; tanto a tutela propria e dell'intera categoria dei provider, oltre che degli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di eventi E.C.M., nella consapevolezza che la credibilità e l'immagine dell'intero sistema settoriale costituisce elemento imprescindibile per il proficuo svolgimento della propria attività.

1.5. L'accettazione, il rispetto e l'applicazione del Codice Deontologico in ogni e qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'attività comunque connessa, anche in via indiretta, alla Formazione Continua in Medicina costituisce elemento essenziale ai fini dell'Associazione ad ECM Quality Network; qualsiasi società associata che non dovesse accettare o applicare il Codice Deontologico sarà soggetta all'esclusione dall'Associazione secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti della stessa.

1.6. Costituisce preciso intento di ECM Quality Network quello di adottare regole deontologiche che siano in linea con quelle seguite dagli altri operatori nell'ambito dell'ordinamento settoriale dell'Educazione Continua in Medicina, quali le Società Scientifiche, le Università, le Aziende Sanitarie, gli Operatori Sanitari, le Associazioni di professionisti della sanità, le Società e le

Associazioni Scientifiche, gli Ospedali, le Aziende Sponsor, oltre che le Società che gestiscono strutture sanitarie private. Il tutto in linea con le organizzazioni istituzionalmente preposte alla gestione ed al controllo del sistema settoriale e del programma E.C.M.

1.7. Costituisce impegno precipuo di ECM Quality Network quello di approfondire la propria attività al fine di vedere attuato il disposto di cui all'art. 20 dell'Accordo Stato Regioni del 23.11.2017, che alla lettera c) del comma 2 prevede la presenza di rappresentanze di Provider nell'ambito della Consulta Nazionale.

Sul punto la formulazione del Codice Deontologico e l'osservanza autoimposta alle sue regole costituisce all'evidenza l'assunzione di un ruolo specifico di garanzia di rappresentanza non formale di provider accreditati, ma sostanziale basata sui valori del rispetto della normativa e dei principi generali correlati alla Formazione Continua in Medicina.

1.8. ECM Quality Network provvederà a diffondere il presente Codice Deontologico a tutte le Amministrazioni coinvolte nel sistema di Formazione Continua in Medicina, nonché alle organizzazioni imprenditoriali delle Aziende Sponsor, nonché agli ordini professionali ed alle organizzazioni professionali i cui iscritti fruiscono degli eventi E.C.M. o sono comunque coinvolti in tale attività.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Il Codice Deontologico sarà applicato ed è applicabile a tutte le attività di ogni singolo Provider rivolte, anche in via indiretta, all'organizzazione di eventi che siano accreditati nel sistema di Formazione Continua in Medicina.

2.2. Rimane ferma la possibilità per ciascun associato di svolgere attività non rivolta alla realizzazione di eventi accreditati nel sistema di Formazione Continua in Medicina, purché tali attività vengano svolte nel rispetto del principio secondo il quale "Il Provider non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema E.C.M. aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario" sancito dal primo comma dell'art. 77 dell'Accordo Stato Regioni del 2.2.2017.

ART. 3 - RAPPORTI CON I PROVIDER CONCORRENTI

3.1. Ciascun Provider si impegna a mantenere nei confronti di tutti gli altri appartenenti alla stessa categoria rapporti improntati a lealtà e correttezza nel rispetto della libera concorrenza e dei principi cardine della Formazione Continua in Medicina.

3.2. L'attività di ciascun Provider dovrà essere svolta in maniera tale da non ledere mai quella di un altro Provider o quella dell'intera categoria, neanche sotto il profilo dell'immagine; in nessun caso un Provider, per raggiungere l'obiettivo dell'organizzazione di un evento, potrà in alcun modo interferire nei o sui rapporti esistenti tra un altro Provider e qualsiasi soggetto operante nell'ambito dell'attività E.C.M. provocando allo stesso un danno ingiusto.

3.3. In nessun caso un Provider, per ottenere un vantaggio di qualsiasi genere o anche soltanto ritenendo di ottenere un vantaggio in realtà inesistente, potrà danneggiare l'immagine di un altro Provider o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'organizzazione di eventi E.C.M.

ART. 4 - CONFLITTO DI INTERESSI

4.1. Il Codice Deontologico costituisce strumento attraverso il quale ciascuno dei Provider associati ad ECM Quality Network intende definire le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nello svolgimento di ogni propria attività.

4.2. Ciascun Provider si impegna ad evitare che nell'ambito della propria attività rivolta all'organizzazione di eventi accreditati nell'ambito del sistema di Formazione Continua in Medicina possano mai verificarsi situazioni nelle quali "un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale del settore della salute connessa al Programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)", così come sancito dall'art. 77 dell'Accordo Stato Regioni del 2.2.2017.

4.3. Nei successivi articoli del presente Codice Deontologico saranno previste fattispecie specifiche correlate al possibile verificarsi di situazioni che potrebbero interpretarsi come rivelatrici dell'esistenza di un conflitto di interessi, ma la realtà dei rapporti che si vengono a creare nell'organizzazione di un evento E.C.M. possono a volte esulare dal dettato normativo che segue, e ciò nonostante la volontà dell'Associazione di dotarsi di uno strumento quanto più possibile specifico ed adeguato per evitare l'inverarsi di situazioni di conflitto di interesse.

4.4. Per la valutazione di tali fattispecie non rapportabili alle seguenti disposizioni del presente Codice Deontologico, pertanto, ciascun Provider si impegna a valutare le stesse, ai fini della determinazione degli atti e comportamenti da porre in essere, utilizzando quale fondamentale parametro di riferimento il ruolo del Provider nell'ambito del sistema di Formazione Continua in Medicina, caratterizzato essenzialmente dall'essere il soggetto garante della assoluta indipendenza del programma formativo rispetto alla sponsorizzazione dell'evento e dal dovere evitare in qualsiasi modo che le Aziende che sponsorizzano l'evento possano in qualsiasi modo o maniera avere un contatto con gli operatori sanitari o con i soggetti relatori, oppure ancora con i responsabili scientifici o con i board scientifici, di contenuto e portata diversi rispetto a quelli previsti dalle norme di legge, dalla normazione secondaria settoriale e dai Codici Deontologici di ciascuna categoria coinvolta, compreso il presente.

ART. 5 - RAPPORTI CON LE AZIENDE FARMACEUTICHE E CON LE AZIENDE SPONSOR

5.1. I rapporti tra i Provider e le Aziende Farmaceutiche dovranno essere improntati solo ed esclusivamente in termini di sviluppo della formazione degli Operatori Sanitari e di diffusione e crescita scientifica, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi contenuto comunque connesso, ancorchè soltanto in via indiretta, con la commercializzazione e la vendita di qualsiasi prodotto.

5.2. È fatto espresso divieto ai Provider di favorire in ogni e qualsiasi modo qualsiasi Azienda Farmaceutica o qualsiasi Azienda Sponsor, così come soci, amministratori, dirigenti, funzionari o dipendenti delle stesse, attraverso l'attribuzione di ogni e qualsiasi, anche minimo, beneficio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo pranzi o cene gratuiti, pernottamenti, servizi logistici o di viaggio altrettanto gratuiti, oppure in ogni caso anche di qualsiasi dono neanche di modico valore.

5.3. Nei rapporti con le Aziende Farmaceutiche e le Aziende Sponsor, poi, il Provider dovrà sempre affermare e rispettare i principi cardine del sistema di Educazione Continua in Medicina, costituiti dall'indipendenza e dalla qualità del progetto scientifico e formativo.

ART. 6 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO

6.1. Ciascun Provider si impegna a tenere nei confronti delle Autorità di controllo, di qualsiasi Pubblica Amministrazione, Organo di Polizia Giudiziaria od Autorità Giudiziaria dello Stato un atteggiamento collaborativo improntato alla massima trasparenza.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI OPERATORI SANITARI

7.1. Nei rapporti con gli operatori sanitari il Provider manterrà sempre un contegno ed un'operatività improntata al rispetto del ruolo di soggetto organizzatore di un evento di formazione evitando ogni e qualsiasi comportamento rivolto a favorire qualcuno dei partecipanti all'evento rispetto agli altri sotto qualsiasi profilo.

7.2. Il Provider, inoltre, manterrà nei confronti di tutti i partecipanti a ciascun evento un atteggiamento di piena e pronta collaborazione per qualsiasi esigenza formativa dovesse essere manifestata, al fine di agevolare in ogni modo l'apprendimento e la partecipazione proficua all'evento stesso.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

8.1. È fatto assoluto divieto al Provider di consentire qualsiasi possibilità alle Aziende sSensor di interferire in qualsiasi maniera, anche soltanto indiretta, sull'individuazione e nomina dei docenti, relatori e dei moderatori.

8.2. Parimenti è fatto assoluto divieto al Provider di consentire alle Aziende Sponsor di intervenire o interferire in qualsiasi modo, anche indirettamente, sui contenuti scientifici di un evento E.C.M..

8.3. Nel caso in cui l'Azienda Sponsor manifesti la necessità di acquisire i dati relativi ai costi di realizzazione dell'evento E.C.M., al fine di rispondere ad esigenze di dichiarazioni correlate alla trasparenza o di verifiche interne anche di gruppo, il Provider potrà fornire soltanto un dato aggregato nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa settoriale della Formazione Continua in Medicina.

8.4. Nel caso di gestione dell'invito ad un evento E.C.M. nell'ambito di un reclutamento indiretto, di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate, il Provider non formulerà un invito nominativo ed invierà lo stesso all'ente almeno sessanta giorni prima dell'evento. L'invito potrà essere nominativo solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'ente a richiedere l'indicazione dell'operatore sanitario che parteciperà all'evento; nell'invito, in ogni caso, saranno specificate le spese di ospitalità sostenute (iscrizione, mezzi di trasporto, alloggio ecc.) ed allo stesso sarà allegato il programma dell'evento.

8.5. È fatto divieto al Provider, in caso di eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione con Aziende associate a Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, Unionfood, di far alloggiare partecipanti o relatori e/o moderatori in strutture che offrano servizi aggiuntivi che non siano compatibili con i principi generali ai quali è informato il sistema di Formazione Continua in Medicina quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, resort, navi, castelli al di fuori del contesto cittadino, masserie, agriturismi, golf club, strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al Benessere o SPA.

8.6. Gli eventi dovranno essere organizzati in sedi individuate esclusivamente per ragioni di carattere logistico ed organizzativo, oltre che di predisposizione ed approntamento di mezzi di apprendimento efficaci.

8.7. Le sedi degli eventi dovranno essere individuate in strutture ospedaliere, sedi universitarie, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali; queste ultime potranno essere situate anche in strutture alberghiere nel rispetto dei regolamenti e dei codici relativi alla scelta delle location per eventi E.C.M. La scelta delle sedi deve assicurare l'efficienza dell'attività formativa e soprattutto un ambiente adeguato alla levatura scientifica connaturata all'attività di formazione.

8.8. Non possono essere organizzati eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione con Aziende associate a Farindustria, Confindustria Dispositivi Medici od Unionfood, in località turistiche nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno per le località di mare e dall'1 dicembre al 31 marzo, oltre che dall'15 giugno al 15 settembre, per le località di montagna. Non soggiacciono a tale limitazione le città italiane che sono allocate sul mare e che sono capoluoghi di provincia sedi di strutture universitarie od ospedaliere di rilievo, a condizione che l'evento non sia comunque tenuto in strutture che si trovino in adiacenza a tratti di mare attrezzati per la balneazione.

8.9 Per gli eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione con Aziende associate a Farindustria, Confindustria Dispositivi Medici od Unionfood, se i partecipanti provengono dalla stessa regione sede degli stessi e nel caso in cui sia prevista una durata inferiore a sei ore, sarà consentito offrire soltanto un coffee break.

8.10. Per gli eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione con Aziende associate a Farindustria, Confindustria Dispositivi Medici od Unionfood, se i partecipanti provengono dalla stessa regione sede dello stesso e sia prevista una durata dell'attività formativa superiore a sei ore, sarà consentito offrire un light brunch, all'interno della stessa struttura, nell'intervallo tra le sessioni mattutina e pomeridiana.

8.11. Per gli eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione con Aziende associate a Farindustria, Confindustria Dispositivi Medici od Unionfood, se i partecipanti provengono da almeno tre regioni sarà consentito offrire non più di un pernottamento.

8.12. Per gli eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione non è consentita l'organizzazione di iniziative di tipo sociale, culturale o turistico, nonché l'allestimento di cene di gala; non sussiste divieto, al contrario, per le cene sociali organizzate da un Congresso per la collegialità dei partecipanti e comprese nella quota di iscrizione allo stesso.

8.13. Sempre ed in ogni caso non è consentito offrire l'ospitalità, in nessuna forma anche soltanto indiretta o in relazione a servizi minori, per accompagnatori dei partecipanti all'evento.

8.14. In occasione degli eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione potranno essere offerti, nei limiti specificati ai precedenti paragrafi del presente articolo, solo ed esclusivamente il viaggio, l'alloggio ed il pagamento della quota di iscrizione all'evento; nel caso in cui per le caratteristiche dell'evento sia consentito offrire pasti e/o bevande dovrà essere osservato il limite massimo di settanta euro per pasto per ciascun partecipante.

8.15. Per gli eventi formativi organizzati con le modalità web meeting o FAD eventi nell'ambito dei quali siano stipulati contratti di sponsorizzazione, così come per qualsiasi iniziativa formativa a distanza attraverso l'utilizzo degli strumenti elettronici, non può essere prevista alcuna

ospitalità.

8.16. Nel caso di organizzazione di simposi satellite nell'ambito di manifestazioni congressuali saranno applicate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi e gli stessi dovranno essere svolti nell'ambito dell'evento principale (alla fine di ogni giornata di sessioni E.C.M.) o nella mezza giornata successiva alla fine del congresso.

8.17. L'eventuale compenso per i relatori e/o moderatori di ciascun evento dovrà essere commisurato a criteri di economicità e dovrà essere in linea con il valore medio della prestazione offerta.

ART. 9 - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

9.1. Il Provider si impegna alla rigorosa verifica della partecipazione agli eventi degli Operatori Sanitari, nonché alla rigorosa predisposizione ed esame delle verifiche finali ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.

9.2. Il Provider si impegna a completare nel più breve tempo possibile tutti gli oneri e le attività a proprio carico per l'attribuzione dei crediti all'esito delle verifiche finali predisposte ed eseguite.

ART. 10 - IL RESPONSABILE SCIENTIFICO

10.1. Il Provider si impegna ad individuare il Responsabile Scientifico di ciascun evento E.C.M. tra professionisti e specialisti di elevato profilo e comprovata competenza oltre che, se possibile, avviata attività di pubblicazione sui temi o sulla branca specialistica trattata.

10.2. Il Responsabile Scientifico non dovrà avere interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti rispetto alla progettazione dell'evento.

ART. 11 - I SITI INTERNET DEI PROVIDER

11.1. Il sito internet di ciascun Provider dovrà essere rispettoso di tutta la normativa statale, oltre che di quella settoriale dell'Educazione Continua in Medicina, e non dovrà contenere in alcun modo riferimento alcuno ad Aziende Farmaceutiche e men che mai a prodotti attinenti alla pratica medica di qualsiasi genere o specie.

11.2. Lo stesso sito internet dovrà essere improntato a criteri di estrema chiarezza e leggibilità dei dati e dovrà contenere tutte le informazioni possibili in relazione all'attività svolta dal Provider.

11.3. Nelle sezioni del sito eventualmente dedicate agli eventi organizzati dal Provider, inoltre, potranno essere indicate le Aziende Sponsor di ciascun evento nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa settoriale E.C.M..

ART. 12 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

12.1. Ciascun Provider si impegna ad assicurare a tutti i propri dipendenti e collaboratori una

adeguata formazione e preparazione tecnica per lo svolgimento delle mansioni e dei compiti assegnati nell'ambito dell'organizzazione di un evento accreditato nel sistema di Formazione Continua in Medicina, in maniera tale che ciascuno degli operatori coinvolti nella realizzazione di ogni singolo evento possano apportare allo stesso professionalità, indipendenza, condizioni ottimali per l'apprendimento ed efficienza tecnica nell'espletamento delle attività.

12.2. Ciascun Provider, inoltre, si impegna a fornire ad ogni suo dipendente o collaboratore coinvolto nell'organizzazione di un evento E.C.M. una conoscenza specifica della normativa settoriale, al fine di evitare che siano posti in essere atti o condotte che possano in qualsiasi modo essere rapportati a situazioni di conflitto di interesse, anche soltanto potenziale.

12.3. Ciascun Provider si impegna ad assicurarsi che faccia parte della sua organizzazione un "Progettista di Formazione E.C.M." che abbia seguito il corso erogato da ECM Quality Network e possibilmente abbia ottenuto la certificazione per tale ruolo all'esito delle attività messe a disposizione da ECM Quality Network in collaborazione con gli enti, le società e gli organismi con i quali l'Associazione avvierà e curerà i rapporti di sinergia per il raggiungimento nel miglior modo possibile dell'obiettivo di formare soggetti in grado di porre la dovuta cura sugli aspetti specifici dell'organizzazione di eventi nell'ambito di Formazione Continua in Medicina. Ciò al fine di garantire l'uniformità e la massima implementazione ed il controllo delle procedure stabilite dalla normativa vigente in termini di Formazione Continua in Medicina

ART. 13 - RISPETTO DELLE MIGLIORI PRASSI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

13.1. Ciascun Provider, nella piena consapevolezza che il proprio ruolo riconosciuto dall'ordinamento statale è quello di contribuire alla tutela ed alla realizzazione dell'interesse pubblico primario della tutela della salute della popolazione, riconosce che coerente con tale obiettivo è il rispetto delle migliori prassi in tema di risparmio energetico, ecosostenibilità ed utilizzo corretto del cibo e dell'acqua.

13.2. In tale prospettiva ciascun Provider si impegna, nell'organizzazione di ciascun evento, all'utilizzo quanto più esteso possibile di materiali riciclabili o a ridotto impatto ambientale, così come si impegna per quanto possibile alla dematerializzazione degli strumenti di apprendimento al fine di consentire il risparmio di carta.

13.3. Allo stesso modo, poi, ciascun Provider si impegna per ciascun evento ad assicurare che non si verifichino sprechi di cibo o acqua, anche attraverso la previsione di cessione gratuita dei cibi eventualmente forniti in eccesso ad organizzazioni senza scopo di lucro che ne garantiscano l'impiego.

13.4. Ciascun Provider si impegna a valutare e selezionare in via prioritaria le strutture alberghiere a minor impatto ambientale e, tra queste, favorire quelle con localizzazioni facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (treni, tram, metro, ecc.) a basso impatto ambientale.

ART. 14 - INCLUSIONE DELLE PREVISIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

14.1. Ciascun Provider si impegna, nell'organizzazione di ciascun evento accreditato dal sistema di Formazione Continua in Medicina, a promuovere l'inserimento in ciascun contratto di sponsorizzazione del richiamo alle previsioni contenute nel presente codice deontologico, a tutela della propria professionalità e condotta, ma anche a tutela del rispetto della normativa

E.C.M. e dell'adesione alle migliori prassi deontologiche anche da parte dell'Azienda Sponsor.

ART. 15 - VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO

15.1. Qualsiasi violazione al Codice Deontologico comporterà per il Provider l'irrogazione di una sanzione nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 9 del regolamento etico associativo dell'Associazione ECM Quality Network.

ART. 16 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO

16.1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Codice Deontologico potrà avvenire soltanto con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soggetti associati e votanti nell'ambito di un'assemblea ritualmente convocata al cui ordine del giorno sia specificata la modifica da apportare, con contestuale comunicazione a tutti gli associati del testo delle norme nuove da inserire e di quelle già in uso da eliminare o modificare.

ECM QUALITY NETWORK

Via Augusto Riboty 21, 00195 ROMA

segreteria@ecmqualitynetwork.it

www.ecmqualitynetwork.it

